



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 18 dicembre 2020

Alle Aziende TPL

L o r o S e d i

Informativa n. 027/20

OGGETTO: Costituzione del “Fondo TPL Salute” – Primi adempimenti - Versamento delle quote di avvio a carico delle imprese - Circolare cda Fondo TPL Salute n. 1/2020

Si comunica che in data 3 dicembre 2020, in attuazione a quanto previsto dell’art. 38, lett. B), dell’Accordo Nazionale del 28 novembre 2015 di rinnovo del CCNL autoferrotranvieri – internavigatori del 23 luglio 1976 e successive modificazioni e integrazioni, si è concluso il percorso che ha portato alla costituzione del “Fondo Sanitario TPL Salute”. Nella predetta giornata, infatti, si è tenuta la prima Assemblea del Fondo e il primo C.d.A, nel corso delle quali sono stati approvati lo Statuto, il Regolamento di Funzionamento e il primo piano sanitario per l’anno 2021, che avrà per il momento un valore di 10 euro all’anno per dipendente.

A valle del citato percorso, il Fondo TPL Salute ha diramato e trasmesso alle Associazioni istitutive la circolare n. 1/2020 (All. 1 e sub allegati), con la quale ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione dell’art. 38, lett. B) dell’accordo nazionale 28.11.2015 di rinnovo del CCNL autoferrotranvieri, nonché del verbale di accordo del 28 ottobre 2020 e del relativo Addendum del 7 dicembre 2020.

Per poter raggiungere la propria finalità istituzionale, vale a dire quella di erogare agli iscritti prestazioni integrative a quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale, il Fondo TPL Salute ha stipulato due diversi contratti con la Compagnia Unisalute per il rimborso delle spese mediche e con la Società Odontonetwerk per l’erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria odontoiatrica all’interno di un network di strutture sanitarie distribuito capillarmente su tutto il territorio nazionale.

Le prestazioni sanitarie potranno essere richieste in modalità rimborso e in modalità diretta dal 1° gennaio 2021, purché vengano rispettati i termini di pagamento dei contributi pregressi e dell’anno 2021 e di comunicazione delle anagrafiche.

Si invitano pertanto le aziende ad adempiere ai propri obblighi contrattuali rendendosi parte attiva del Fondo TPL salute, che ha come obiettivo quello di fornire prestazioni sanitarie ai propri iscritti a partire dal 1° gennaio 2021.

Aderente alla

CONFINDUSTRIA

*Viale Pasteur, 10
00144 Roma
Tel. 06/5903974
Telefax 06/5903825
e-mail: agens@agens.it
C.f. 04276771005*



Per la tipologia delle prestazioni che potranno essere richieste dall'iscritto al Fondo TPL Salute si rinvia alla guida illustrativa allegata alla circolare del Fondo TPL Salute, che è scaricabile e visionabile anche sul sito web del Fondo.

Requisiti per l'iscrizione dei lavoratori al Fondo TPL Salute

I datori di lavoro hanno l'obbligo di iscrivere tutti i lavoratori non in prova, assunti con contratto a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti.

La contribuzione di cui ai precedenti paragrafi (pregressa e a regime) non va riproporzionata nei casi di lavoratori assunti con contratto part-time.

Previa contribuzione aggiuntiva a carico dell'iscritto, possono beneficiare delle prestazioni erogate dal Fondo TPL Salute, il coniuge, i figli a carico e non dell'iscritto, nonché i conviventi more uxorio.

Presentazione della domanda

La domanda di adesione al Fondo dovrà essere presentata da parte dei datori di lavoro inviando alla casella di posta elettronica del Fondo - infoaziende@tplsalute.it – il form di adesione denominato “TemplateAziende”, che dovrà contenere le informazioni necessarie all'iscrizione dell'azienda, ed il form di adesione “TemplateIscritti¹” che dovrà contenere le informazioni dei lavoratori.

I datori di lavoro riceveranno dal Fondo la conferma di perfezionamento dell'adesione mediante apposita e-mail sull'indirizzo di posta elettronica certificata precedentemente comunicato in fase di iscrizione. Le aziende, ricevuta apposita notifica, comunicheranno l'avvenuta iscrizione ai propri dipendenti.

I “template” di cui sopra e le indicazioni necessarie per la corretta compilazione sono disponibili al link: <http://www.tplsalute.it/index.php/documentazione/>

Misura del contributo ordinario

Il contributo annuale che dovrà essere versato a Fondo TPL Salute per singolo dipendente mediante bonifico bancario su conto corrente intestato al Fondo e seguendo la procedura di pagamento indicata sul sito www.tplsalute.it, è stabilito in € 9,10 al netto della fiscalità agevolata prevista dal contributo di solidarietà pari ad € 0,90 ai sensi di quanto previsto all'art. 6 del D.Lgs. 2 settembre 1997 n. 314.

Per i versamenti di cui alle lettere a) e b) del successivo paragrafo occorre calcolare la contribuzione per ogni lavoratore risultante in forza al momento del versamento. Il costo aziendale annuale sarà quindi di € 10 così suddiviso: € 9,10 quale contributo annuale per singolo dipendente da versarsi al Fondo TPL Salute; € 0,90 contributo di solidarietà che l'azienda verserà all'INPS per singolo dipendente.

¹ Le aziende alle quali si applica la sospensiva prevista dal succitato accordo del 28 ottobre 2020 dovranno provvedere alla compilazione di apposito “Template”, secondo le indicazioni descritte nel sito Fondo TPL salute.



Si ricorda, che il contributo che i datori di lavoro versano annualmente sarà deducibile dal reddito del dipendente entro il limite stabilito dall'articolo 51 comma 2, lettera a) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e smi.

Tempistiche di versamento dei contributi ordinari e pregressi

Le modalità di versamento del contributo relativo alle quote ordinarie e alle annualità pregresse (2017 – 2020) sono state disciplinate dall'Accordo sottoscritto in data 28 ottobre 2020, come integrato dall'Addendum del 7 dicembre 2020 e dal Regolamento del Fondo.

Al riguardo, preme chiarire come, con l'accordo del 28 ottobre 2020 e relativo Addendum del 7 dicembre 2020, le Parti sociali abbiano, per un verso, dettato le tempistiche di versamento dei contributi arretrati (periodo 2017-2020) e dei contributi ordinari dal 2021 in poi e, dall'altro, previsto un periodo massimo di sospensiva di 20 mesi che opera per le aziende che, alla data di costituzione del Fondo TPL Salute, eroghino, tramite l'istituzione di casse o fondi aziendali o la sottoscrizione di polizze assicurative, prestazioni di assistenza sanitaria integrativa di cui all'articolo 9 del Decreto Legislativo 502/1992 ss.mm.ii con un contributo a carico azienda parziale o totale.

In particolare, tali aziende dovranno comunque iscrivere il personale interessato da detti trattamenti di assistenza sanitaria integrativa aziendale al Fondo TPL Salute, provvedendo al versamento della sola prima quota di contributi arretrati pari ad € 10,00 di costo (€ 9,10 al netto della fiscalità agevolata). I restanti contributi pregressi, così come quelli ordinari per il periodo dal 2021 continueranno ad essere accantonati in azienda, per poi essere versati alla scadenza del suddetto periodo di sospensiva.

Resta inteso che, per il periodo di sospensiva suddetto, tale personale, in quanto già beneficiario di altra prestazione di assistenza sanitaria integrativa e, quindi, iscritto nel fondo in posizione "silente", non potrà godere delle prestazioni sanitarie erogate dal Fondo TPL Salute.

a) Contributo ordinario

Il contributo ordinario annuale sarà versato in un'unica rata entro il 16 novembre dell'anno precedente all'attivazione delle prestazioni sanitarie (esempio decorrenza prestazioni 1° gennaio 2022 versamento entro 16 novembre 2021). **Per il solo anno 2021 tale versamento avverrà entro l'11 gennaio 2021.**

Nel caso in cui la scadenza di pagamento coincida con un giorno festivo la stessa dovrà ritenersi differita al primo giorno lavorativo successivo.

b) Contributi pregressi

I contributi pregressi maturati fino alla data di costituzione del Fondo (annualità 2017 – 2020), pari complessivamente ad € 36,40 devono essere versati secondo la seguente tempistica in soluzioni di importo pari a:



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

- € 9,10 (€ 10 di costo aziendale) prima quota arretrati: **entro l'11 gennaio 2021;**
- € 9,10 (€ 10 di costo aziendale) seconda quota arretrati: **entro l'11 gennaio 2021;**
- € 9,10 (€ 10 di costo aziendale) terza quota arretrati: **entro il 16 novembre 2021;**
- € 9,10 (€ 10 di costo aziendale) quarta quota arretrati: **entro il 16 novembre 2022.**

Per quanto non commentato nella presente circolare si fa rinvio al testo della circolare n. 1/2020 elaborata dal CdA del Fondo TPL Salute.

La presente circolare è stata redatta congiuntamente dalle Associazioni datoriali Agens, Asstra e Anav.

Distinti saluti.

Allegato:1 Circolare Fondo TPL salute e sub allegati

Il Direttore Generale
Gino Colonna